



**COMUNE DI CAMISANO**  
*Provincia di Cremona*

**ALLEGATO 3**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI AREA PUBBLICA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI UNA RETE INFRASTRUTTURALE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI. SCHEMA DI CONVENZIONE**

L'anno duemila ventitré (2023), il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nella residenza municipale, con la presente scrittura privata da valersi ad ogni effetto di legge,

fra

l'Amministrazione Comunale di Camisano - C.F.00307000190 - rappresentata dal Responsabile dell'Area Tecnica Adelio Valerani che agisce in nome e nell'esclusivo interesse dell'Ente

e

\_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_  
P.Iva \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_,  
Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, rappresentato dal Sig. \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_ in qualità di Legale Rappresentante della stessa,

**PREMESSO**

- che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 06.07.2023, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, sono individuate le finalità e le condizioni per la concessione in oggetto;
- che sono state individuate le aree sul territorio comunale da concedere per l'installazione e la gestione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;
- che il Comune di Camisano a seguito di apposita procedura di selezione delle manifestazioni d'interesse pervenute, con Determinazione n. \_\_\_ del \_\_\_ ha assegnato all'operatore economico \_\_\_ le aree pubbliche per l'installazione e la gestione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;
- che l'operatore economico selezionato dichiara di possedere tutti i requisiti previsti dall'avviso pubblico e di rispettare tutte le condizioni minime al fine del rilascio della concessione di utilizzo dell'area assegnata e impegnandosi a porre in esercizio il suddetto distributore nel rispetto della normativa prevista in materia di sicurezza nonché di quanto espresso in sede di gara.

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

## **ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE**

La premessa costituisce parte integrante del presente atto e il Comune e la convenzionata accettano e confermano quanto ivi indicato.

Con la presente le parti si convenzionano ai fini di una collaborazione finalizzata ad implementare i servizi offerti alla collettività.

Il comune di Camisano intende dare in concessione non onerosa l'area individuata per la durata di anni 10 (dieci) eventualmente rinnovabili alle stesse condizioni originariamente pattuite, per l'installazione e la gestione delle colonnine di ricarica dei veicoli (auto e biciclette) ad energia elettrica.

Il suolo pubblico concesso in uso per ogni colonnina è il seguente:

- dimensione centralina mq \_\_\_\_\_
- stallo necessario per la sosta dell'auto in ricarica mq \_\_\_\_\_

Per l'installazione delle strutture l'Amministrazione Locale non intende introitare alcun canone di concessione ai sensi del comma 9 art. 57 L. 120/2020

Il Comune di Camisano dichiara che non sussistono diritti di terzi che in qualsiasi modo possano pregiudicare la piena disponibilità ed il completo godimento dell'immobile da parte della ditta concessionaria, la quale resta pertanto sollevata da ogni evizione e pretesa di terzi.

## **ART. 2 – IMPEGNI ED ONERI A CARICO DELLA CONVENZIONATA**

L'impresa concessionaria si impegna ad effettuare a proprie spese alle seguenti attività:

- di progettare le aree dedicate alle installazioni delle stazioni di ricarica;
- richiedere le necessarie autorizzazioni;
- predisporre il collegamento delle infrastrutture, che restano di proprietà della società concessionaria, alla rete elettrica con l'intestazione a proprio nome della concessione;
- esercitare e gestire le infrastrutture di ricarica per l'intera durata della concessione;
- provvedere alle attività di ripristino e tutti gli interventi di adeguamento dell'areadedicata;
- adeguare la strumentazione agli obblighi normativi e all'evoluzione degli standard tecnologici del settore;
- provvedere alla realizzazione, entro la data di attivazione, della segnaletica utile, sia verticale che orizzontale;
- provvedere alle attività di collaudo;
- rimuovere le infrastrutture con la segnaletica funzionale, ripristinando lo stato dei luoghi alla conclusione del periodo di concessione o nel caso in cui riceva dal concedente richiesta per circostanze di fatto nuove ed imprevedibili imposte dalla legge o dai regolamenti;

## **ART. 3 – IMPEGNI ED ONERI A CARICO DEL COMUNE**

Il Comune, in qualità di concedente del suolo pubblico, si impegna ad effettuare le seguenti attività:

- individuare le aree destinate ad ospitare l'infrastruttura;
- mettere a disposizione le porzioni di suolo necessarie all'installazione ed utilizzo delle colonnine di ricarica, concordemente alla previsione del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 che all'art. 57 in merito alla semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici, incentivando l'installazione di tali aree di sosta con punti di ricarica per veicoli elettrici in conformità del codice della strada i cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale;

- autorizzare la sosta esclusivamente ai veicoli elettrici nei due stalli di parcheggio antistanti ogni colonnina limitatamente al periodo necessario per la ricarica del veicolo elettrico.

#### **ART. 4 - RESPONSABILITA' E ATTIVITA' DI VERIFICA**

L'operatore economico concessionario è responsabile della gestione dell'infrastruttura di ricarica elettrica oggetto di convenzione.

Il Comune individua un referente per il monitoraggio e la verifica degli impegni previsti e sottoscritti dal concessionario, attraverso, colloqui con i fruitori, incontri periodici, visite sulposto;

#### **ART. 5 – VALIDITA' E RECESSO**

La durata della concessione è fissata in anni 10 (dieci), con possibilità di rinnovo alla scadenza per la stessa durata e alle stesse condizioni di gara concordate.

È facoltà dell'Amministrazione comunale revocare in ogni momento la concessione medesima, qualora l'area occorra per ragioni di pubblica utilità, senza che per tale fatto la concessionaria possa pretendere alcun compenso.

La revoca andrà esercitata con un preavviso di tre mesi. È altresì data facoltà alla concessionaria di poter recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone avviso scritto motivato al concedente, almeno tre mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

La concessione sarà revocata anche quando, per omessa manutenzione o uso improprio, l'area concessa ed il manufatto risultino disordinati o degradati, nonché quando gli stessi abbiano subito modificazioni rispetto al progetto.

Al termine della concessione l'area dovrà essere restituita libera, a cura e spese del concessionario, da quanto realizzato, salvo diverso accordo che eventualmente verrà raggiunto fra le parti.

Il concessionario dovrà sollevare il concedente da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero provenire ad esso concessionario ed a terzi, derivanti da un fatto, doloso o colposo, del concessionario stesso o di terzi, conseguenza di negligenza e trascuratezza nell'uso e nella manutenzione e cura sia dell'area concessa quanto degli impianti e strutture che la dotano.

Il concessionario si impegna a pagare tutte le spese per le utenze necessarie alla gestione del servizio nonché a stipulare polizze di assicurazione per danni a persone, a cose o a terzi che andranno presentate all'Amministrazione prima dell'inizio dell'attività.

#### **ART. 6 - SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE IN USO**

La concessione in uso dell'area oggetto della presente convenzione può temporaneamente essere sospesa con apposito atto del responsabile dell'area tecnica, per particolari ed urgenti esigenze di natura tecnica, di manutenzione, per eseguire lavori particolari di riassetto o per manifestazioni di carattere rilevante da essa stessa promosse o comunque patrocinate, previo congruo preavviso e consenso dell'azienda concessionaria, o qualora pervenga la necessità di utilizzo dell'area medesima per sopravvenuti motivi di interesse pubblico prevalenti.

#### **ART. 7 - ASSICURAZIONI**

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità civile e penale per gli incidenti che dovessero verificarsi sull'area concessa in uso, sui servizi e per furti di materiale di proprietà dell'Azienda concessionaria.

L'Azienda, con effetto dalla data di decorrenza della presente convenzione, si obbliga pertanto a stipulare e a mantenere in vigore per tutta la durata della convenzione un'adeguata copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi (rct) in conseguenza di danni verificatosi per fatti e/o eventi svolti dall'Azienda sull'area oggetto del presente atto.

L'Azienda garantisce inoltre che il personale utilizzato nelle attività oggetto della presente Convenzione sia coperto da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse.

Copia delle polizze assicurative sopracitate in corso di validità, dovrà essere consegnata all'amministrazione comunale al momento della sottoscrizione della presente convenzione.

#### **ART. 8 - NORME DI SICUREZZA**

L'impresa assicurerà il rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni, consistenti principalmente in:

- gli operatori dovranno possedere le competenze necessarie per lo svolgimento dell'attività prevista;
- informazione e formazione del personale in relazione ai rischi connessi all'attività;
- valutazione dei rischi connessi alle attività;
- individuazione e fornitura al personale dei dispositivi di protezione individuale compresa la formazione del personale.

#### **ART. 9 – RISOLUZIONE**

Il Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno quindici giorni, per provata inadempienza da parte dell'impresa degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivati dalla liquidazione delle spese sostenute dall'impresa stessa fino al ricevimento della diffida.

L'impresa può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno quindici giorni, per provata inadempienza da parte del Comune di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.

#### **ART. 10 – CONTROVERSIE**

I rapporti tra Comune ed impresa si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

Sono devolute alla giurisdizione del Giudice Amministrativo tutte le controversie in materia di asserita violazione degli obblighi nascenti dal rapporto concessorio.

#### **ART. 11 - OBBLIGO DEL RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO**

L'impresa dovrà attenersi, così come previsto dall'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013, tramite tutti coloro che a qualsiasi titolo collaborano per la realizzazione del progetto, agli obblighi di condotta (per quanto compatibili) previsti dal Codice di comportamento, approvato da questa Amministrazione con deliberazione di G.C. n.24 del 27.05.2021.

La violazione, accertata da parte dell'Amministrazione Comunale, degli obblighi derivanti dal Codice comporterà la decadenza della convenzione in essere.

#### **ART. 12 - OBBLIGHI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

Il Comune di Camisano in applicazione dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. procederà a pubblicare sul sito internet comunale, in apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", gli estremi di tale convenzione.

Il Comune procederà ad adempiere anche agli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”

**ART. 13 - PRIVACY E NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO UE 679/2016.**

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, le parti convengono che i dati di cui al presente atto saranno oggetto di trattamento nel rispetto dei principi della rispettiva normativa.

Il Comune, quale titolare del trattamento dei dati personali, con la sottoscrizione della presente convenzione, conferisce all’ impresa nella persona di ..... l’incarico di responsabile del trattamento dati personali acquisiti, per ottemperare allo svolgimento delle attività e dei servizi oggetto del presente atto.

**ART. 14 – RINVIO DINAMICO**

Per tutto quanto non previsto e normato dalla presente convenzione, Comune ed impresa rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

**ART. 15 – FORMALIZZAZIONE**

Il presente atto è soggetto a registrazione esclusivamente in caso d’uso (art. 6 del DPR 131/1986).

Letto, approvato e sottoscritto.

PER L'Impresa Concessionaria

---

PER IL COMUNE DI CAMISANO  
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Camisano,.....